

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRINA, CONSOLI, CANNATA, BERTOLDI,
GAROFALO, POLLINI e VITALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente il riporto delle perdite in casi di fusione o incorporazione societaria

ONOREVOLI SENATORI. – Sono noti i motivi in base ai quali il legislatore è intervenuto a regolamentare, ai fini fiscali, il fenomeno delle fusioni di società.

La possibilità di trasferire, a vantaggio della società incorporante o risultante dalla fusione, il diritto al recupero fiscale è stata in passato ampiamente sfruttata ai fini di elusione delle imposte. La strumentalità di tali operazioni, che hanno causato notevole diminuzione di gettito, era favorita da un vuoto legislativo, a cui il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 487, ha dato parziale risposta. Infatti, pur riconoscendo il diritto della società incorporante o risultante dalla fusione di poter dedurre dai propri imponibili fiscali le perdite

delle società incorporate o fuse, è stato posto un limite a tale deducibilità. Tale *plafond* coincide con l'ammontare del rispettivo patrimonio netto (di cui all'articolo 2502 del codice civile), diminuito degli eventuali versamenti e conferimenti eseguiti nei 18 mesi precedenti la fusione o incorporazione.

Sono state però previste nella legge due rilevanti eccezioni, che consentono una deduzione «piena» delle perdite fiscali. La prima riguarda la società incorporata, controllata da almeno due anni da quella incorporante. Il controllo è quello di diritto (numeri 1-3 dell'articolo 2359 del codice civile) e non quello di fatto o contrattuale.

La seconda riguarda la fusione di società soggette entrambe alla medesima controllante

nei modi e nel periodo predetto. Tali eccezioni, previste dalla legge fino al 1° gennaio 1988, hanno dato risultati tali da determinare una rinuncia di gettito senz'altro superiore al previsto.

Recenti notizie giornalistiche, oltre a riportare esempi macroscopici di applicazione distorta della norma, com'è nel caso di utilizzo da parte di imprese e società facenti addirittura capo all'IRI e all'ENI, riportano molte indiscrezioni, riguardanti alcune importanti operazioni di fusione per trasformazione o per incorporazione che sarebbero ormai in via di definizione o programmate entro la scadenza del termine legislativo. L'evidente strumentalità di tali operazioni, che se attuate provocherebbero l'ulteriore perdita di entrate fiscali per centinaia di milioni di lire, vanifica la stessa *ratio* ispiratrice della legge n. 487 del 1986, tendente a ridurre il grave fenomeno dell'elusione fiscale.

Non a caso il recente «libro bianco» («Relazione sullo stato dell'amministrazione finanziaria e su alcune misure da adottare con urgenza», Roma 1987) del Ministro delle finanze uscente, Guarino, ha fornito alcune stime che confermano la forte incidenza

dell'elusione ed erosione fiscale, soprattutto in campo societario.

Lo stesso Ministro del tesoro, unitamente al Ministro del lavoro, si è fatto interprete, con solenni dichiarazioni, della urgente necessità di porre fine a tale fenomeno speculativo e anzi, ha annunciato una sua proposta in tal senso.

La proposta consta di tre articoli: il primo relativo allo spostamento della data, per i motivi esposti, dal 31 dicembre al 31 ottobre 1987; il secondo mirante a riaffermare lo scopo che il legislatore si era prefisso con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, e, quindi, a recuperare all'imposizione quelle situazioni «create» dal 1° gennaio 1987; il terzo relativo all'entrata in vigore della legge.

Sulla base delle argomentazioni svolte, riteniamo quindi doveroso un intervento che limiti temporalmente l'ulteriore vigenza delle norme transitorie ed eccezionali, al solo termine fiscale del 31 ottobre 1987, e dichiari nulle, ai soli fini fiscali, quelle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 1987 con l'intento di sottrarre al fisco materia imponibile, reputando che tali modifiche possano trovare il consenso di tutte le forze politiche in modo da essere rapidamente approvate dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 487, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 31 ottobre 1987, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonchè alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente».

Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 487, è aggiunto il seguente:

«La deroga alla limitazione prevista nel precedente comma non si applica agli atti di fusione od incorporazione nei quali una delle società partecipanti abbia come oggetto anche di fatto, l'assunzione di partecipazioni. Non si applica, inoltre, ogni qualvolta l'amministrazione finanziaria, sulle base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ritenga che lo scopo principale dell'atto di fusione o incorporazione sia costituito dal riporto delle perdite».

2. All'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per gli atti di fusione o incorporazione nei quali una delle società partecipanti abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzione di partecipazioni, le perdite non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporazione.

5-ter. La disposizione del comma 5-bis si applica, inoltre, ogni qualvolta l'amministrazione finanziaria, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ritenga che lo scopo principale dell'atto di fusione o incorporazione sia costituito dal riporto delle perdite».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.